

# ASSOFONDIPENSIONE

## CONSIDERAZIONI IN MERITO AI SEGUENTI ARTICOLI

### DELLA LEGGE DI STABILITA' 2015

- **Art. 6 - T.F.R. in busta paga.**

Prevede, per i periodi di paga tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere di percepire in busta paga, come parte integrativa della retribuzione, le quote maturande del trattamento di fine rapporto (TFR) di cui all'articolo 2120 del codice civile. La suddetta opzione è valida anche per le quote che il lavoratore abbia già deciso di destinare a forme di previdenza complementare. La parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali.

- **Art. 44 – Innalzamento del livello di imposizione previsto per il risultato maturato di gestione delle forme pensionistiche complementari dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 252 del 2005.**

La disposizione dispone, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'innalzamento dall'11,5% al 20% dell'aliquota di tassazione del rendimento netto maturato su base annuale dalle gestioni dei fondi pensione. La misura prevede inoltre che la base imponibile dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione sia determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l'aliquota prevista dalle disposizioni vigenti e quella dell'imposta sostitutiva stessa, al fine di evitare una penalizzazione per l'investimento indiretto in tali titoli - così come avviene nei casi di investimento in fondi comuni di investimento e strumenti assicurativi - relativamente alla previsione della minore aliquota (12,50 per cento) sui proventi dei titoli medesimi. L'aumento dell'aliquota al 20 per

cento esplica i suoi effetti già a partire dalla liquidazione dell'imposta sostitutiva dovuta sul risultato maturato nel periodo d'imposta 2014.

Assofondipensione è l'Associazione dei Fondi Pensione Negoziali, costituita alla fine del 2003 ad opera delle principali organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori (Confindustria, Confcommercio, Confservizi, Confcooperative, Legacoop, AGCI, CGIL, CISL, UIL e UGL), che riunisce 34 fondi pensione negoziali istituiti, su base nazionale o regionale, nei principali comparti produttivi. Il numero di iscritti ai fondi pensione riferibili al sistema associativo è di circa 2 milioni per oltre 37 miliardi di euro di patrimonio destinato alle prestazioni.

### **La gestione finanziaria dei fondi pensione**

La gestione delle risorse dei fondi pensione ha come obiettivo primario l'erogazione di una rendita integrativa, rispetto a quella derivante dal sistema pensionistico obbligatorio. Finalità specifica e non corrispondente con quella che caratterizza l'investimento puramente finanziario, che si propone la massimizzazione dei rendimenti con un'ottica, spesso, di breve periodo.

Si contesta da subito l'equiparazione che sta alla base dell'art. 44 della manovra, volta ad assimilare i frutti della gestione del risparmio previdenziale con la rendita finanziaria che incrementa lo stock di ricchezza del suo detentore, assimilandone il trattamento fiscale. Questo anche perchè contrasta con la legislazione istitutiva del secondo pilastro previdenziale, sedimentatasi nel corso degli ultimi vent'anni, a partire dal D.Lgs n. 123/93.

I rendimenti positivi conseguiti in questi ultimi anni di crisi dei mercati finanziari internazionali testimoniano che i fondi pensione negoziali hanno agito in modo efficace ed efficiente, riuscendo a conseguire il giusto bilanciamento tra ricerca delle performance e contenimento del rischio.

Tav. 3

**Forme pensionistiche complementari. Rendimenti.**  
(dati provvisori per il 2014; valori percentuali)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Dic2013- Giu2014
<b>Fondi pensione negoziali</b>	<b>3,8</b>	<b>2,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>8,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,1</b>	<b>8,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,0</b>
Fondi monocomparto <sup>(1)</sup>	3,7	1,4	-	-	-	-	-	-	-
Fondi multicomparto									
Garantito <sup>(2)</sup>	-	-	3,1	4,6	0,2	-0,5	7,7	3,1	3,5
Obbligazionario puro	2,6	2,2	1,6	2,9	0,4	1,7	3,0	1,2	0,9
Obbligazionario misto	2,7	2,1	-3,9	8,1	3,6	1,1	8,1	5,0	4,5
Bilanciato	5,6	2,4	-9,4	10,4	3,6	-0,6	9,2	6,6	4,4
Azionario	8,2	1,3	-24,5	16,1	6,2	-3,0	11,4	12,8	4,7
<b>Fondi pensione aperti</b>	<b>2,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-14,0</b>	<b>11,3</b>	<b>4,2</b>	<b>-2,4</b>	<b>9,1</b>	<b>8,1</b>	<b>4,1</b>
Garantito <sup>(2)</sup>	1,0	1,9	1,9	4,8	0,7	-0,3	6,6	2,0	2,8
Obbligazionario puro	-0,2	1,6	4,9	4,0	1,0	1,0	6,4	0,8	3,9
Obbligazionario misto	1,0	0,3	-2,2	6,7	2,6	0,4	8,0	3,6	4,4
Bilanciato	2,4	-0,3	-14,1	12,5	4,7	-2,3	10,0	8,3	4,6
Azionario	3,7	-1,6	-27,6	17,7	7,2	-5,3	10,8	16,0	4,4
<b>PIP "nuovi"</b>									
Gestioni separate <sup>(3)</sup>			3,5	3,5	3,8	3,5	3,8	3,6	-
Unit Linked			-24,9	16,3	5,2	-5,7	8,9	12,2	3,6
Obbligazionario			2,7	4,1	0,7	0,9	5,3	-0,4	1,8
Bilanciato			-9,3	8,8	2,8	-4,0	7,4	6,6	3,5
Azionario			-36,5	23,1	7,5	-8,8	10,8	19,3	4,2
<i>Per memoria:</i>									
Rivalutazione del TFR <sup>(4)</sup>	2,4	3,1	2,7	2,0	2,6	3,5	2,9	1,7	0,9

(1) A partire dal 2008, i fondi pensione negoziali che sono rimasti monocomparto vengono considerati insieme ai fondi multicomparto.  
 (2) I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il valore della garanzia.  
 (3) Il rendimento aggregato è calcolato come media dei rendimenti delle singole gestioni ponderati per l'ammontare di risorse gestite. I dati riferiti al 2014 non sono ancora disponibili.  
 (4) Tasso di rivalutazione al netto dell'imposta sostitutiva introdotta a partire dal 1° gennaio 2001.

Fonte: Covip - La Previdenza Complementare - Principali Dati Statistici - Secondo Trimestre 2014.

Alla fine del secondo trimestre 2014 il patrimonio in gestione ha superato i 37 miliardi di euro facendo registrare una variazione positiva, rispetto alla fine del 2013, dell' 8%.

Tav. 2

**La previdenza complementare in Italia. Risorse destinate alle prestazioni.<sup>(1)</sup>**  
(dati di fine periodo; dati provvisori per il 2014; importi in milioni di euro)

	Giu 2014 <sup>(2)</sup>	Mar 2014 <sup>(2)</sup>	Dic 2013	var. % Giu14/ Dic13
Fondi pensione negoziali	37.247	35.928	34.504	8,0
Fondi pensione aperti	12.908	12.432	11.990	7,7
PIP "nuovi"	14.392	13.678	13.014	10,6
PIP "vecchi"	6.500	6.500	6.499	
Fondi pensione preesistenti	50.380	50.380	50.376	
<b>Totale Risorse D.P.<sup>(3)</sup></b>	<b>121.490</b>	<b>118.979</b>	<b>116.443</b>	<b>4,3</b>

(1) Le risorse complessivamente destinate alle prestazioni comprendono: l'attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) per i fondi negoziali e aperti e per i fondi preesistenti dotati di soggettività giuridica; i patrimoni di destinazione ovvero le riserve matematiche per i fondi preesistenti privi di soggettività giuridica; le riserve matematiche costituite a favore degli iscritti presso le imprese di assicurazione per i fondi preesistenti gestiti tramite polizze assicurative; le riserve matematiche per i PIP di tipo tradizionale e il valore delle quote in essere per i PIP di tipo *unit linked*.  
 (2) Per i PIP "vecchi" e i fondi pensione preesistenti non si dispone di rilevazioni in corso d'anno. I dati sono pertanto basati su quelli della fine dell'anno precedente. Per i PIP "nuovi" i dati del 2014 delle gestioni separate (ramo I) sono stimati.  
 (3) Nel totale si include FONDEPES.

Fonte: Covip - La Previdenza Complementare - Principali Dati Statistici - Secondo Trimestre 2014.

**L'intervento sul trattamento di fine rapporto.**

La legge di stabilità attribuisce ai lavoratori dipendenti del settore privato, in via sperimentale, la facoltà di richiedere la liquidazione mensile in busta paga della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR) per il periodo da marzo 2015 a giugno 2018. La quota liquidata è assoggettata a tassazione ordinaria. Il Ddl prevede anche – a partire dal 1° gennaio 2015 – l'aumento dall'11% al 17% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione annuale del TFR.

- Lo smobilizzo del TFR maturando impatta negativamente sulla capacità della previdenza complementare di integrare il sistema pensionistico pubblico.
- TFR liberato sarà tassato con l'aliquota marginale ordinaria Irpef con conseguente esclusione del regime di tassazione in via separata.
- Irrevocabilità dell'opzione.

In relazione alla possibilità data al lavoratore di chiedere il versamento in busta paga del TFR maturando corre l'obbligo di sollevare alcuni legittimi dubbi sull'utilità, in prospettiva futura, di un simile provvedimento.

L'incremento reddituale del TFR in busta paga appare, come dimostrano le numerose simulazioni tecniche effettuate in questo periodo, poco significativo, se non addirittura penalizzante per coloro che superano la soglia dei 20.000 euro lordi di retribuzione annua; infatti le somme percepite concorrono al cumulo dei redditi e vengono tassate con aliquota ordinaria.

Tale impostazione, quindi, comporta il rischio che un aumento della busta paga limitato porti ad un impoverimento delle generazioni future e dei futuri pensionati.

Il TFR rappresenta infatti la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare (articolo 8, comma 1, d.lgs. n. 252/05) alla quale oggi aderisce circa il 25% della forza lavoro.

Escludendo il 6,91% della retribuzione versato al Fondo pensione – e stante l'incapacità delle retribuzioni medie attuali di favorire il risparmio previdenziale - l'accantonamento sarebbe assolutamente insufficiente ad assicurare una copertura di secondo pilastro adeguata alle future esigenze previdenziali. Va anche ricordato che la previdenza complementare era prevista dalla L. n. 335/95 come elemento indispensabile da affiancare

al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, per garantire tassi di sostituzione complessivi adeguati.

Va altresì evidenziato come, in un'ottica di lungo periodo, disincentivare l'accumulo di previdenza complementare non sia conveniente per il lavoratore.

Dal 1998 ad oggi il rendimento medio dei Fondi pensione è stato superiore alla rivalutazione per legge del Tfr. Nel solo 2013 i Fondi pensione negoziali hanno reso il 5,4% a fronte dell'1,7% del tfr, che risulta quindi ampiamente battuto dalla previdenza complementare.

Il TFR è stato battuto anche se si allarga l'orizzonte temporale di valutazione. Dal 2000 ad oggi il rendimento dei Fondi pensione negoziali è stato del 48,7% a fronte del 46,1% registrato dal TFR e nonostante i Fondi abbiano attraversato crisi finanziarie senza precedenti.

Senza contare che la tassazione finale risulta essere molto più favorevole per la previdenza complementare, con un'aliquota del 15% ulteriormente riducibile fino al 9%, con almeno 35 anni di partecipazione al Fondo pensione, rispetto a quella gravante sul TFR che è data dall'aliquota marginale media degli ultimi 5 anni di lavoro (minimo del 23%).

### **Innalzamento tassazione sui rendimenti dei fondi pensione.**

Valutiamo in maniera fortemente negativa la misura in oggetto in quanto penalizza coloro che hanno deciso di aderire alla previdenza complementare sulla base di importanti agevolazioni fiscali. In questo modo, peraltro, ci si allontanerebbe ulteriormente dall'esperienza prevalente della maggior parte dei Paesi Europei in tema di esenzione dalla tassazione nella fase intermedia (EET).

Nella sostanza la disposizione mina il sostegno fiscale che l'investimento previdenziale dovrebbe avere nel rispetto della *ratio* che lo contraddistingue dall'investimento finanziario puro.

Spiace dover considerare che il legislatore riesca a distinguere fra la finanza come strumento di mera speculazione e la finanza come strumento di supporto per gli investimenti sociali.

Nell'articolato si prevede altresì che, in deroga all'articolo 3 dello Statuto del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, l'imposta complessivamente dovuta dovrà fare

riferimento al risultato maturato nel periodo d'imposta 2014 disponendo, quindi, la retroattività dell'imposizione fiscale.

Tale impostazione, fa sorgere preoccupazione per l'impatto negativo che può avere sullo sviluppo della previdenza complementare, a fronte di una assai dubbia capacità della previsione di produrre gli obiettivi voluti dal Governo, in termini di aumento delle risorse per i consumi e di gettito tributario.

Tenendo presente che già a metà dell'anno corrente il Governo ha disposto l'elevazione del prelievo sui rendimenti, portandolo dall'11 all'11,50% con il D.L. n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n 89.

L'incertezza derivante dal serrato susseguirsi di norme che rivedono la tassazione dei Fondi pensione sta creando destabilizzazione nel mondo della previdenza complementare.

L'aggravio della tassazione, infatti, ha come risultato il ridimensionamento dei cosiddetti "zainetti previdenziali" degli aderenti e conseguenzialmente l'impoverimento delle pensioni integrative future.

Inoltre, l'imposizione fiscale retroattiva desta serie perplessità sotto il profilo di legittimità costituzionale.

Le norme tributarie, al pari di qualunque altra norma giuridica, sono sottoposte alla disciplina generale dettata dal nostro ordinamento in tema di efficacia (art. 73, comma 3, Cost. in combinato disposto con gli artt. 10 e 11 disp. prel. c.c.). La formulazione delle predette norme è molto chiara e dal contrasto fra la forma positiva (la legge non dispone che per l'avvenire: art. 73, comma 3, Cost. art. 10 disp. prel.c.c.) e quella negativa (non ha effetto retroattivo: art. 11, disp.prel.c.c. ) si coglie maggiormente il concetto che il nostro ordinamento giuridico ritiene fondante: l'irretroattività delle norme giuridiche.

Le conseguenze di questa decisione sono fondamentali sia sul piano della certezza del diritto, sia su quello della tutela del cittadino/risparmiatore, in quanto le nuove norme potranno essere applicate solo a fattispecie concrete verificatesi dopo l'entrata in vigore della norma stessa.

Le decisioni fino ad oggi assunte sembrano, inoltre, essere in netta contraddizione con quanto chiesto dalla stessa Commissione UE che nel Libro Bianco chiedeva agli Stati membri di "ottimizzare l'efficacia e l'efficienza di imposte ed altri incentivi al risparmio per pensioni private".

La norma, infine, lasciando i bond governativi tassati al 12,5% rispetto ai restanti strumenti tassati al 20%, incentiva l'investimento in titoli di Stato nei portafogli dei Fondi pensione ottenendo l'effetto contrario rispetto agli inviti spesso fatti da rappresentanti del Governo di investire maggiormente in strumenti collegati all'economia reale.

Fondi pensione forti possono peraltro essere uno straordinario volano di sviluppo. I Fondi pensione, infatti, nel loro ruolo di investitori istituzionali maturi sono oggi fortemente impegnati nell'analisi di strumenti d'investimento di lungo periodo attraverso i quali far ricadere una parte delle risorse gestite – oltre 108 miliardi di euro – sull'economia reale italiana.

Nell'attuale contesto economico gli investitori istituzionali possono quindi incidere molto. Sia per l'approccio tipico del loro investimento che per l'orizzonte temporale di lungo periodo che lo caratterizza e che dovrebbe favorire impieghi in titoli di capitale o in asset class alternative tipicamente meno liquide rispetto alle tradizionali. Meno correlate rispetto agli attuali attivi e con minore volatilità e maggiore stabilità dei rendimenti storici. Agendo su queste leve i Fondi pensione potrebbero rappresentare davvero un nuovo collante tra mercati ed economia reale ed in tal senso la Direttiva Aifm rappresenta un'opportunità ulteriore.

## **Proposte**

Al fine di non rendere vani gli sforzi compiuti in questi anni per sviluppare la previdenza complementare in Italia si chiede, con la presente, di voler riconsiderare le posizioni fino ad oggi assunte ipotizzando la modifica della proposta relativa al TFR in busta paga.

In via subordinata, si chiede, comunque, che i lavoratori assunti prima del 29.4.1993, che hanno potuto devolvere solo quota parte del TFR alla previdenza complementare, possano essere messi nelle condizioni di chiedere l'inserimento del TFR in busta paga solamente per la restante quota accantonata presso l'azienda, senza dover, obbligatoriamente, impegnare anche la parte destinata al Fondo pensione.

Inoltre appare opportuno sottolineare come la modalità di attuazione del ricorso al credito con garanzia Inps appare contraddittoria con l'insieme del provvedimento il quale esclude la possibilità di richiedere finanziamenti per risorse che, alla luce della normativa in essere, non siano trattenute in azienda.

In merito all'incremento della tassazione, si chiede il congelamento dell'innalzamento dell'aliquota applicata ai rendimenti che, è bene ricordare, non vengono effettuati per mero scopo speculativo, come, ad esempio, i fondi comuni di investimento, che risultano ad oggi godere di un tipo di tassazione più premiante rispetto a chi opera in ottica di risparmio previdenziale.

In dettaglio si chiede espressamente :

- a) di eliminare la prevista retroattività, a far data dal 1° gennaio 2014, del maggior prelievo sui rendimenti giacché tale intervento potrebbe essere interpretato come un ingiustificato accanimento in spregio al lecito affidamento che i lavoratori e gli operatori del settore hanno posto nelle leggi dello Stato pienamente in vigore;
- b) di voler contenere l'innalzamento della tassazione sui rendimenti dall'11,50% al 12,50%, cioè parificandola a quella dei titoli di Stato, accomunandone la funzione di pubblica utilità ed evitando altresì pericolosi fenomeni di crowding out;
- c) in via subordinata, di voler prevedere che, in caso di aumento della tassazione, l'imposizione sia applicata al realizzato anziché sul maturato e di prevedere una distribuzione dell'innalzamento su di un arco temporale di almeno tre anni.

Inoltre una consapevole scelta da parte della platea dei potenziali aderenti ai Fondi pensione se lasciare in azienda il proprio TFR o devolverlo al Fondo di categoria o trattenerlo in busta paga, necessita della predisposizione di una preventiva e adeguata campagna d'informazione.

L'iniziativa dovrebbe prevedere il coinvolgimento diretto del Governo tramite il Ministero del Lavoro, dei Fondi pensione e delle Parti Istitutive attraverso un'operazione di carattere nazionale, lasciando ai singoli fondi pensione il compito di provvedere alla comunicazione di dettaglio nei settori di competenza.

Si chiede altresì di prendere in considerazione l'opportunità di introdurre agevolazioni, rispetto alla normativa attuale, finalizzate ad agevolare le anticipazioni.

L'articolo 11, comma 7, del D.lgs. 252/2005 prevede, per alcune tipologie di anticipazione, come requisito essenziale, la partecipazione da almeno otto anni alla previdenza complementare.

Tale impostazione potrebbe essere mutata con la previsione della riduzione dei termini per la maturazione del diritto, ad esempio dimezzando il periodo di partecipazione o ampliando le causali di anticipazione (es. motivi di studio e formazione, acquisto di beni



associazione dei fondi pensione negoziali

strumentali ecc.). Un precedente in tal senso si rinviene nel DL n.174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, che ha previsto all'articolo 11, comma 4, per i residenti nelle province colpite dal terremoto del maggio 2012 (Modena e Reggio Emilia) la possibilità di ottenere anticipazioni a prescindere dal requisito di otto anni di iscrizione al fondo pensione.